

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La XI Commissione,

premesso che:

l'Inps provinciale competente, in occasione di accertamenti ispettivi risalenti all'anno 1983, ebbe ad ingiungere agli istituti: « La Provvidenza » di Busto Arsizio (VA), « centro residenziale per anziani *Menotti Bassani* » di Laveno Mombello (VA), « casa di riposo *Molina* » di Varese, il versamento dei contributi Tbc sulla base della interpretazione di una normativa applicabile esclusivamente, secondo dottrina e prassi, agli enti ospedalieri appartenenti al sistema « sanitario » e non al « socio-assistenziale »;

l'articolo 38 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, testualmente recita: « non sono soggetti all'assicurazione per la tubercolosi gli operai, agenti e impiegati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dell'amministrazione della Real Casa, delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza purché ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza o di previdenza »;

successivamente, tale principio esonerativo è stato rimosso dalla legge 1 luglio 1955, n. 552, ai sensi della quale l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi è stata estesa a tutto il personale di qualsiasi categoria, sanitario, amministrativo e salariato, che presta la sua opera presso sanatori, ospedali civili e psichiatrici, cliniche, consorzi antitubercolari ed ogni altra istituzione pubblica sanitaria;

tale fonte normativa va letta in correlazione con il regio decreto legge 30 settembre 1938, n. 1631, dal titolo: « Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali »;

l'equiparazione alle infermerie, intese come presidi sanitari, non è rispondente con la forma giuridica dei succitati istituti e con le loro finalità istituzionali, che non sono sanitarie bensì assistenziali;

il legislatore, raccogliendo le numerose e fondate istanze inoltrate al riguardo, ha ritenuto opportuno intervenire nella materia, inserendo nella legge di riforma del sistema pensionistico (legge n. 335 del 1995) una norma intesa a definire l'intera vicenda;

infatti, l'articolo 3, comma 28, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha stabilito che « a far data dal 1° gennaio 1996 sono soggette all'assicurazione di cui trattasi le sole Ipab o loro reparti convenzionati con il servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, competendo soltanto ad esse la qualifica di istituzione pubblica sanitaria », con ciò chiarendo implicitamente l'insussistenza di tale obbligo per la generalità delle case di riposo per i periodi anteriori;

tale intento è reso palese dalle espressioni usate, in particolare dall'inciso « competendo soltanto ad esse la qualifica di istituzione sanitaria », motivabile nel contesto in discussione solo con lo scopo di determinare la qualificazione della istituzione sanitaria, rilevante ai fini della tutela assicurativa;

tale enfatica esplicitazione, altrimenti inspiegabile, non può non riverberarsi anche sul passato, conferendo allo *ius superveniens* i tratti della norma interpretativa o munita, comunque, di efficacia retroattiva;

considerato che:

una diversa interpretazione da parte dell'Inps comporterebbe contenziosi ed eventuali esborsi che metterebbero in gravissimo dissesto i relativi bilanci e comprometterebbero la funzionalità gestionale per il raggiungimento di scopi istituzionali a così elevato valore sociale ed economico, oltre che generare una negativa risonanza sulla pubblica opinione;

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie per chiarire definitivamente la questione relativa all'assoggettamento all'assicurazione per la tubercolosi del personale dipendente dalle Ipab, al fine di risolvere una volta per tutte questa delicata controversia.

(7-00059)

« Michielon ».

La IV Commissione,

premesso che:

nonostante gli impegni in ambito Weag, i paesi Nato aderenti all'Unione europea continuano, almeno per il munizionamento di piccolo e medio calibro, ad applicare l'articolo 223 (lettera *b*) del trattato di Roma del 1960, per cui: « ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione, al commercio di armi, munizioni e materiale bellico »: ciò permette di salvaguardare le proprie industrie nazionali, garantendo loro affidamenti di commesse a prezzi e volumi significativi;

l'Italia, unica eccezione, applica diligentemente gli accordi Weag e invita tutti

i possibili concorrenti stranieri a tutte le gare previste per i propri approvvigionamenti di cartucce, evidenziando così una scarsa sensibilità nei confronti di questo particolare settore produttivo: infatti il « protezionismo » degli Stati esteri consente alle loro ditte nazionali di assicurarsi l'esclusiva degli ordini interni, garantendosi così una produzione senza concorrenza e potendo conseguentemente offrire sul mercato internazionale il *surplus* produttivo a prezzi maggiormente competitivi rispetto a quelli delle industrie italiane;

di conseguenza, l'industria nazionale rischia una crisi gravissima che, nel caso ad esempio della Sedit, che opera nella provincia di Pistoia, potrebbe comportare addirittura la chiusura degli stabilimenti, con disastrose conseguenze, anche occupazionali e sociali, per la montagna pistoiese;

impegna il Governo:

a considerare di interesse strategico la produzione nazionale di munizioni, sostenendo adeguatamente, nel quadro dei programmi di approvvigionamento per le nostre forze armate, questo importante comparto dell'industria nazionale della difesa.

(7-00060)

« Spini ».